DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1977

che modifica la direttiva 72/108/CEE relativa alla fissazione di coefficienti forfettari di rendimento per talune operazioni di perfezionamento attivo

(78/77/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo (1), modificato da ultimo dalla direttiva 76/119/CEE (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi dell'articolo 12 della precitata direttiva, quando le circonstanze lo giustificano, in particolare quando si tratta di operazioni di perfezionamento effettuate tradizionalmente in condizioni tecniche ben definite che si riferiscono a merci aventi caratteristiche sensibilmente costanti e danno luogo a prodotti compensatori di qualità costante, possono essere fissati, in base a dati reali preventivamente accertati, coefficienti forfettari di rendimento i quali devono essere applicati all'insieme delle imprese che eseguono un tipo determinato di operazioni di perfezionamento ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (4), il quantitativo di merce messa in opera durante le operazioni di perfezionamento non può essere superiore al quantitativo preso in considerazione per la determinazione dell'elemento mobile del prelievo ;

considerando che è opportuno facilitare la fissazione di coefficienti di rendimento per i prodotti più importanti rientranti nel regolamento precitato e garantirne l'applicazione uniforme fissando per tali prodotti dei coefficienti forfettari di rendimento basati su dati reali, rispettando le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2744/75 ;

considerando che un esame approfondito ha permesso di isolare un determinato numero di operazioni per le quali le condizioni dell'articolo 12 della direttiva precitata sono soddisfatte, in particolare sia per le condizioni tecniche nelle quali esse si effettuano che per le caratteristiche costanti delle merci che ne formano oggetto e dei prodotti ottenuti ;

considerando che, di conseguenza, è opportuno modificare la direttiva 72/108/CEE della Commissione del 1° febbraio 1972, relativa alla fissazione di coefficienti forfettari di rendimento per talune operazioni di perfezionamento attivo (5), modificato dalla direttiva 76/681/CEE (6) ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali di perfezionamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

L'articolo 1 della direttiva 72/108/CEE è modificato come segue :

« *Articolo 1*

La presente direttiva fissa, nella colonna 3 degli allegati I, II e III, i coefficienti forfettari di rendimento che le autorità competenti di ogni Stato membro debbono applicare quando operazioni di perfezionamento attivo si riferiscono a merci elencate nella colonna 1 e diano luogo ai prodotti compensatori di cui alla colonna 2 ».

Articolo 2

La direttiva 72/108/CEE è completata dal testo che figura in allegato alla presente direttiva.

Articolo 3

Nel titolo dell'allegato II della direttiva 72/108/CEE le parole « merci che rilevano dall'allegato II del trattato » sono sostituite dalle parole « prodotti risultanti dalla trasformazione di uova e di prodotti a base di uova ».

Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono all'entrata in vigore delle misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° febbraio 1978 e ne informano immediatamente la Commissione.

(1) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58.
(3) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 65.
(4) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(5) GU n. L 45 del 21. 2. 1972, pag. 10.
(6) GU n. L 231 del 21. 8. 1976, pag. 15.

2. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1977.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

ALLEGATO

ALLEGATO III

REGIME DEL PERFEZIONAMENTO ATTIVO

Prodotti rilevanti dall'allegato II del trattato che risultano dalla trasformazione di cereali e di riso

(Regolamento (CEE) n. 2744/75)

Merci importate		Prodotti compensatori		Quantità di prodotti compensatori ottenuta a partire da kg 100 di merce importata, in kg
1		2		3
Numero della tariffa doganale comune	Denominazione delle merci	Codice (1)	Denominazione delle merci	
10.01 A	Frumento (grano) tenero	11.02 B II a) (1)	Frumento (grano) mondato (decorticato o pilato), anche tagliato o spezzato (2)	98,04
			o	
		11.07 A I a)	Malto, non torrefatto, di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	56,18
			o	
		11.07 A I b)	Malto, non torrefatto, di frumento (grano) presentato sotto altra forma che non sia farina	75,19
			o	
		11.08 A III	Amido di frumento (grano)	45,46
10.02	Segala	11.02 D II	Segala soltanto spezzata	98,04
10.03	Orzo	11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	66,67
			o	
		11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	64,52
			o	
		11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (2)	66,67
			o	
		11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti Grütze o Grutten (2)	66,67

Merci importate		Prodotti compensatori		Quantità di prodotti compensatori ottenuta a partire da kg 100 di merce importata, in kg
1		2		3
Numero della tariffa doganale comune	Denominazione delle merci	Codice (1)	Denominazione delle merci	
10.03 *(segue)*			o	
		11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — prima categoria (3)	50,00
			o	
		11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — seconda categoria (3)	62,50
			o	
		11.07 A II a)	Malto, non torrefatto, altro che di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	56,18
			o	
		11.07 A II b)	Malto, non torrefatto, altro che di frumento (grano): non nominato	75,19
			o	
		11.07 B	Malto torrefatto	64,52
10.04	Avena	11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a 11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	55,56
			o	
		11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	55,56
			o	
		11.02 B I a) 2 aa)	Avena spuntata	98,04
			o	
		11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva (2)	62,50
			o	
		11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti Grütze o Grutten) (2)	58,82
			o	
		11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3)	98,04

Merci importate		Prodotti compensatori		Quantità di prodotti compensatori ottenuta a partire da kg 100 di merce importata, in kg
1		2		3
Numero della tariffa doganale comune	Denominazione delle merci	Codice (1)	Denominazione delle merci	
10.04 *(segue)*			o	
		11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva.	50,00
			o	
		11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	62,50
			o	
		11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb)	98,04
10.05 B	Granturco, altro	11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,8 % in peso	71,43
			o	
		11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,3 % e inferiore od uguale all'1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso	98,04
			o	
		11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,6 % in peso (4)	55,56
			o	
		11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,8 % in peso (4)	71,43
			o	
		11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,3 % ed inferiore od uguale all'1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (4)	98,04

Merci importate		Prodotti compensatori		Quantità di prodotti compensatori ottenuta a partire da kg 100 di merce importata, in kg
1		2		3
Numero della tariffa doganale comune	Denominazione delle merci	Codice (1)	Denominazione delle merci	
10.05 B *(segue)*			o	
		ex 11.02 E II c) (1)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,7 % in peso	62,50
			o	
		ex 11.02 E II c) (2)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,8 % in peso	76,92
			o	
		ex 11.02 E II c) (3)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,3 % ed inferiore od uguale all'1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso	90,91
			o	
		11.08 A I	Amido di granturco	62,11
			o	
		17.02 B II a)	Glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, contenente, in peso, allo stato secco, meno del 99 % di prodotto puro	47,62
			o	
		ex 17.02 B II b)	Glucosio contenente, in peso, allo stato secco, meno del 99 % di prodotto puro, altri che il glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	62,11
			o	
		ex 23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso (N × 6,25)	50,00
10.06 C	Rotture di riso	11.01 F	Farine di riso	94,34
			o	
		11.02 A VI	Semole, semolini di riso	94,34
			o	
		11.02 E II d) 1	Fiocchi di riso	94,34
			o	
		11.08 A II	Amidi di riso	65,79

(1) Le sottovoci tariffarie che figurano in questa colonna sono quelle della tariffa doganale comune. Le suddivisioni di queste sottovoci, se necessarie, sono indicate tra parentesi. Tali suddivisioni corrispondono a quelle utilizzate nei regolamenti che stabiliscono le restituzioni all'esportazione.

(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).

(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).

(4) Riguardano le semole ed i semolini di granturco

— che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micrometri,

— che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micrometri.